

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2002/C 131/01	Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 11 dicembre 2001 nella causa C-301/00 P: Karl L. Meyer contro Commissione delle Comunità europee (PTOM — Progetto finanziato dal FES — Ricorso per il risarcimento danni — Legittimo affidamento — Obbligo di controllo spettante alla Commissione)	1
2002/C 131/02	Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 13 dicembre 2001 nella causa C-61/01 P: Francis Panichelli contro Parlamento europeo («Dipendenti- agente temporaneo — mancata promozione- rivalutazione di posti — compilazione di rapporti informativi — Risoluzione del contratto — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato»)	1
2002/C 131/03	Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 14 marzo 2002 nelle cause riunite C-250/01 P e C-251/01 P: Mario Costacurta contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Applicazione dell'art. 3, dell'allegato X, dello Statuto del personale — Riassegnazione del ricorrente in un paese terzo — Ricorso d'annullamento — Irricevibilità — Ricorso manifestamente infondato e irricevibile — Spese»)	2
2002/C 131/04	Causa C-49/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht, con ordinanza 22 gennaio 2002, nel reclamo proposto dalla Heidelberger Bauchemie GmbH	2

IT

2

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 131/05	Causa C-60/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Eisenstadt, con ordinanza 17 gennaio 2002, nella causa MONTRES ROLEX S.A., THE GAP Inc., Guccio Gucci SpA, Tommy Hilfinger e La Chemise Lacoste S.A.	2
2002/C 131/06	Causa C-82/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van Cassatie Belgio, con ordinanza 28 febbraio 2002, nella causa Agence Maritime Lalemant contro 1) Malzfabrik Tivoli GmbH, 2) Malteurop G.I.E, resistenti in cassazione e 3) Belgisch interventie- en Restitutie Bureau (BIRB)	3
2002/C 131/07	Causa C-86/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 13 marzo 2002	3
2002/C 131/08	Cause C-88/02, C-89/02, C-95/02, C-96/02 a C-98/02: Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale di Brescia — Seconda Sezione Civile, con ordinanze 21 gennaio 2002, nelle cause Società Dolomite Italiana — SDI SpA (C-88/02), Dolomite Franchi SpA (C-89/02) contro Ministero delle Finanze; con ordinanze 8 ottobre 2001 Ugine Srl (C-95/02), TOMAR Srl (C-96/02), Rezzola Scavi Srl (97/02) e Villa Gemma SpA (C-98/02) contro Ministero delle Finanze	4
2002/C 131/09	Causa C-104/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale tedesca, presentato il 20 marzo 2002	4
2002/C 131/10	Causa C-105/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 21 marzo 2002	5
2002/C 131/11	Causa C-106/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 22 marzo 2002	6
2002/C 131/12	Causa C-108/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 22 marzo 2002	6
2002/C 131/13	Causa C-109/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 22 marzo 2002	7
2002/C 131/14	Causa C-110/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 25 marzo 2002	8
2002/C 131/15	Causa C-114/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 27 marzo 2002	9
2002/C 131/16	Causa C-115/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Paris) -chambre commerciale, financière et économique, con ordinanza 26 marzo 2002, nella causa Administration des douanes et droits indirects contro la società Rioglass SA e la société Transremar SL	9
2002/C 131/17	Causa C-119/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 3 aprile 2002	9

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 131/18	Causa C-120/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 5 aprile 2002	10
2002/C 131/19	Causa C-121/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 4 aprile 2002	10
2002/C 131/20	Causa C-122/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 5 aprile 2002	11
2002/C 131/21	Causa C-129/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato l'8 aprile 2002	11
2002/C 131/22	Causa C-131/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 9 aprile 2002	12
2002/C 131/23	Causa C-132/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio proposto il 9 aprile 2002	12
2002/C 131/24	Causa C-135/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto l'11 aprile 2002	13
2002/C 131/25	Causa C-142/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 16 aprile 2002	13
2002/C 131/26	Causa C-146/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 17 aprile 2002	14
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2002/C 131/27	Sentenza del Tribunale di primo grado 6 dicembre 2001 nella causa T-44/98: Emesa Sugar (Free Zone) NV contro Commissione delle Comunità europee («Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare — Importazioni di zucchero — Diniego di titolo d'importazione — Ricorso di annullamento — Eccezione d'illegittimità — Decisione 97/803/CE — Irreversibilità delle realizzazioni ottenute — Principio di proporzionalità — Certezza del diritto — Regolamento (CE) n. 2553/97»)	15
2002/C 131/28	Sentenza del Tribunale di primo grado 30 gennaio 2002 nella causa T-35/99: Keller SpA e Keller Meccanica SpA contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Imprese attive nel settore della costruzione di materiale ferroviario rotabile — Imprese sottoposte a regime di amministrazione straordinaria — Aiuti delle Regioni Sicilia e Sardegna — Finanziamenti agevolati — Aiuti esistenti o nuovi — Portata delle decisioni di approvazione dei regimi di aiuto — Aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese in difficoltà — Orientamenti della Commissione — Art. 92 del Trattato CE (divenuto art. 87 CE) — Obbligo di motivazione»)	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 131/29	Sentenza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2002 nella causa T-77/99 REV, Girish Ojha contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Ricorso di revocazione — Fatto nuovo — Insussistenza — Irricevibilità)	16
2002/C 131/30	Sentenza del Tribunale di primo grado 13 marzo 2002 nella causa T-139/00, Laurent Bal contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Concorso interno — Non-ammissione a concorrere — Esperienza professionale richiesta)	16
2002/C 131/31	Sentenza del Tribunale di primo grado 13 marzo 2002 nelle cause riunite T-357/00, T-361/00, T-363/00 e T-364/00, Justina Martínez Alarcón e a. contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Concorso interno — Non-ammissione a concorrere — Esperienza professionale richiesta)	16
2002/C 131/32	Sentenza del Tribunale di primo grado 20 febbraio 2002 nella causa T-117/01, Marcos Roman Parra contro la Commissione delle Comunità europee (Dipendente — Promozione — Previo reclamo amministrativo — Silenzio-rifiuto — Motivazione) ..	17
2002/C 131/33	Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 gennaio 2002 nella causa T-207/00, Nuno Antas de Campos contro il Parlamento europeo (Dipendente — Regime di mobilità del Parlamento europeo — Irricevibilità)	17
2002/C 131/34	Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 novembre 2001 nella causa T-222/00, Otto Wöhr GmbH contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti concessi dagli Stati — Decisioni di approvazione — Mancato avvio del procedimento ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE — Denuncia — Ricevibilità»)	18
2002/C 131/35	Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 gennaio 2002 nella causa T-236/00, Gabriele Stauner e a. contro Parlamento europeo e Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione — Art. 197 CE — Irricevibilità»)	18
2002/C 131/36	Causa T-50/02: Ricorso della Brasserie Jules Simon et Cie contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 febbraio 2002	19
2002/C 131/37	Causa T-58/02: Ricorso della Kabushiki Kaisha Kenwood contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 25 febbraio 2002 — Altra parte nel procedimento dinanzi all'organo d'appello era la Karstadt Quelle Aktiengesellschaft	19
2002/C 131/38	Causa T-62/02: Ricorso della Waardals AS contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° marzo 2002	20

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 131/39	Causa T-63/02: Ricorso della signora Maria Concetta Cerafogli e del signor Paolo Poloni contro la Banca centrale europea, proposto il 4 marzo 2002	20
2002/C 131/40	Causa T-68/02: Ricorso della Masdar (U.K.) Ltd contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 marzo 2002	21
2002/C 131/41	Causa T-81/02: Ricorso di Margot Wagemann-Reuter contro Corte dei Conti delle Comunità europee proposto il 18 marzo 2002	22
2002/C 131/42	Causa T-84/02: Ricorso del sig. Armand De Buck contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 marzo 2002	22
2002/C 131/43	Causa T-93/02: Ricorso della Confédération Nationale du Crédit Mutuel contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 marzo 2002	23
2002/C 131/44	Causa T-96/02: Ricorso del sig. Hugh Mc Bryan contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 marzo 2002	23
2002/C 131/45	Causa T-97/02: Ricorso del sig. Prodromos Mavridis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 aprile 2002	24
2002/C 131/46	Causa T-109/02: Ricorso della Bollore S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 aprile 2002	24
2002/C 131/47	Causa T-110/02: Ricorso della Axions S.A. e del sig. Christian Belce contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 5 aprile 2002	25
2002/C 131/48	Causa T-112/02: Ricorso proposto il 12 aprile 2002 dal sig. Gustaaf Van Dyck contro la Commissione delle Comunità europee	26
2002/C 131/49	Causa T-113/02: Ricorso proposto l'11 aprile 2002 dal sig. Gustaaf Van Dyck contro la Commissione delle Comunità europee	26
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
2002/C 131/50	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i>	
	GU C 109 del 4.5.2002	27

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

ORDINANZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

11 dicembre 2001

nella causa C-301/00 P: Karl L. Meyer contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(PTOM — Progetto finanziato dal FES — Ricorso per il risarcimento danni — Legittimo affidamento — Obbligo di controllo spettante alla Commissione)

(2002/C 131/01)

(lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-301/00 P, Karl L. Meyer, residente a Uturoa (isola di Raiatea, Polinesia francese), rappresentato dall'avv. J.-D. des Arcis, avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 27 giugno 2000, causa T-72/99, Meyer/Commissione (Racc. pag. II-2521), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: sig. X. Lewis), la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), presidente di sezione, sigg. R. Schington e V. Skouris, giudici; avvocato generale: A. Tizzano; cancelliere: R. Grass, ha emesso, l'11 dicembre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) Il sig. Meyer è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 273 del 23.9.2000.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

13 dicembre 2001

nella causa C-61/01 P: Francis Panichelli contro Parlamento europeo⁽¹⁾

(«Dipendenti- agente temporaneo — mancata promozione-rivalutazione di posti — compilazione di rapporti informativi — Risoluzione del contratto — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato»)

(2002/C 131/02)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-61/01 P, Francis Panichelli, residente a Wezembeek-Oppem (Belgio), rappresentato dall'avv. E. Boigelot, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 dicembre 2000, cause riunite T — 130/98 e T-131/98, Panichelli/Parlamento (RaccPI pag. I-A-287 e II-1311), procedimento in cui l'altra parte è: Parlamento europeo (agenti: sigg. J. F. de Wachter e D. Moore), la Corte (Quarta Sezione) composta dai sigg. S. von Bahr (relatore), presidente di sezione, D. A. O. Edward e A. La Pergola, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: R. Grass, ha emesso il 13 dicembre una ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso del sig. Panichelli e il ricorso incidentale del Parlamento sono respinti.
- 2) Il sig. Panichelli e il Parlamento sopporteranno le proprie spese.

- 3) *La richiesta del Parlamento che il sig. Panichelli sopporti le proprie spese davanti al Tribunale nella causa T-130/98 è respinta.*

(¹) GU C 108 del 7.4.2001.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

14 marzo 2002

nelle cause riunite C-250/01 P e C-251/01 P: Mario Costacurta contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Applicazione dell'art. 3, dell'allegato X, dello Statuto del personale — Riassegnazione del ricorrente in un paese terzo — Ricorso d'annullamento — Irricevibilità — Ricorso manifestamente infondato e irricevibile — Spese»)

(2002/C 131/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause riunite C-250/01 P e C-251/01 P, Mario Costacurta, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentato dall'avv. M. Petit, aventi ad oggetto due ricorsi contro le ordinanze del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 7 giugno 2001, causa T-328/00, Costacurta/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), e dirette all'annullamento di tali ordinanze, procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, assistito dall'avv.to B. Wägenbaur), la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di Sezione, D. A. O. Edward (relatore) e A. La Pergola, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, il 14 marzo 2002, ha emesso un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *Il sig. Costacurta è condannato alle spese.*

(¹) GU C 245 del 1.9.2001.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht, con ordinanza 22 gennaio 2002, nel reclamo proposto dalla Heidelberger Bauchemie GmbH

(Causa C-49/02)

(2002/C 131/04)

Con ordinanza 22 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 febbraio 2002, nel reclamo proposto dalla Heidelberger Bauchemie GmbH, il Bundespatentgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Se colori o combinazioni di colori viene dichiarata la titolarità e che vengono e depositati ai fini della registrazione in astratto e senza contorni e le cui tonalità vengono letteralmente indicate con la presentazione di un campione di colore (con una prova di colore) nonché esattamente designati sulla base di un sistema di classificazione di colori riconosciuti, ai fini della registrazione integrino i requisiti previsti per i segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (¹), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

Se un siffatto cosiddetto «marchio di colore (astratto)» ai sensi dell'art. 2 della direttiva costituisca

- a) un segno
- b) idoneo a contraddistinguere la provenienza
- c) graficamente designabile.

(¹) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Eisenstadt, con ordinanza 17 gennaio 2002, nella causa MONTRES ROLEX S.A., THE GAP Inc., Guccio Gucci SpA, Tommy Hilfinger e La Chemise Lacoste S.A.

(Causa C-60/02)

(2002/C 131/05)

Con ordinanza 17 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 25 febbraio 2002, nella causa MONTRES ROLEX S.A., THE GAP Inc., Guccio Gucci SpA, Tommy Hilfinger e La Chemise Lacoste S.A., il Landesgericht Eisenstadt ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se una disposizione nazionale, in concreto l'art. 60, nn. 1 e 2 in combinato disposto con l'art. 10a del MSchG, la quale può essere interpretata nel senso che non è punibile il mero transito di merci prodotte o commercializzate in violazione di norme sul diritto di marchio, sia contraria all'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295⁽¹⁾, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative, nella versione del regolamento (CE) del Consiglio 25 gennaio 1999, n. 241⁽²⁾ (Antipiraterieverordnung, regolamento contro la pirateria commerciale; in prosieguo: l'APV)».

⁽¹⁾ GU L 341, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 27, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van Cassatie Belgio, con ordinanza 28 febbraio 2002, nella causa Agence Maritime Lalemant contro 1) Malzfabrik Tivoli GmbH, 2) Malteurop G.I.E, resistenti in cassazione e 3) Belgisch interventie- en Restitutie Bureau (BIRB)

(Causa C-82/02)

(2002/C 131/06)

Con ordinanza 28 febbraio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 marzo 2002, nella causa Agence Maritime Lalemant contro 1) Malzfabrik Tivoli GmbH, 2) Malteurop G.I.E, resistenti in cassazione e 3) Belgisch interventie- en Restitutie Bureau (BIRB), l'Hof van Cassatie Belgio, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1979, n. 2730⁽¹⁾, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, vada interpretato nel senso che si deve ritenere che merci, le quali sono state esportate in paesi terzi previo espletamento delle necessarie formalità doganali all'esportazione, abbiano lasciato il territorio geografico della Comunità al momento della loro effettiva uscita dal territorio della Comunità oppure se si possa equiparare all'uscita effettiva il momento del deposito delle merci in un magazzino doganale».

⁽¹⁾ GU 1979, L 317, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 13 marzo 2002

(Causa C-86/02)

(2002/C 131/07)

Il 13 marzo 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Josef Christian Schieferer, membro del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ufficio del sig. Luis Escobar Guerrero, membro del medesimo servizio, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo adottato gli artt. 1, n. 6, e 1.44 della SprengÄndG 1997 del 23 giugno 1998, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 10, n. 1, della direttiva 93/15/CEE⁽¹⁾ e dell'art. 249, terzo comma, CE;
2. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione censura la norma in base alla quale gli esplosivi — tranne nel caso in cui ciò avvenga ai fini dell'esportazione o del trasferimento in un altro Stato membro — possono essere utilizzati od affidati a terzi soltanto qualora siano accompagnati da un segno di identificazione rilasciato dal Bundesanstalt für Materialforschung- und Prüfung (BAM). Il fatto che a seguito di provvedimenti provvisori adottati dal BAM tale ostacolo al commercio non sussista più non è sufficiente per sanare la violazione del diritto comunitario.

La norma transitoria di cui all'art. 1.44 della legge tedesca suddetta potrebbe portare a serie distorsioni del mercato interno, in quanto esplosivi che in base alle norme della direttiva possono essere immessi liberamente in commercio nella Comunità non sono ammessi sul mercato tedesco, laddove, per contro, potrebbero risultare ammessi in Germania esplosivi che dopo la fase transitoria non si dovrebbero più trovare sul mercato.

⁽¹⁾ GU L 121 del 15.5.1993, pagg. 20-35.

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale di Brescia — Seconda Sezione Civile, con ordinanze 21 gennaio 2002, nelle cause Società Dolomite Italiana — SDI SpA (C-88/02), Dolomite Franchi SpA (C-89/02) contro Ministero delle Finanze; con ordinanze 8 ottobre 2001 Ugine Srl (C-95/02), TOMAR Srl (C-96/02), Rezzola Scavi Srl (97/02) e Villa Gemma SpA (C-98/02) contro Ministero delle Finanze

(Cause C-88/02, C-89/02, C-95/02, C-96/02 a C-98/02)

(2002/C 131/08)

Con ordinanze 21 gennaio 2002 pervenute nella Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 14 marzo 2002, nelle cause Società Dolomite Italiana — SDI SpA (C-88/02), Dolomite Franchi SpA (C-89/02) contro Ministero delle Finanze e con ordinanze 8 ottobre 2001 pervenute nella Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità europee il 18 marzo 2002 nelle cause Ugine Srl (C-95/02), TOMAR Srl (C-96/02), Rezzola Scavi Srl (97/02) e Villa Gemma SpA (C-98/02) contro Ministero delle Finanze, il Tribunale di Brescia — Seconda Sezione Civile, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il diritto comunitario, e particolarmente la direttiva del Consiglio CEE 17 luglio 1969 n. 335⁽¹⁾, artt. 10 e 12, autorizzi la previsione di cui all'art. 11 comma 1 della legge italiana 23.12.1998 n. 448 (G.U.R.I. 29.12.1998 n. 302, supplemento ordinario) secondo cui la tassa sulle concessioni governative è dovuta, in misura forfettaria annuale, per l'iscrizione «degli altri atti sociali» per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992, pari a lire 750 000 per le società per azioni e in accomandita per azioni, e a lire 400 000 per le società a responsabilità limitata;
2. se il diritto comunitario autorizzi altresì la previsione di cui all'art. 11 comma 3 della predetta legge n. 448/98 secondo la quale gli interessi sulle somme da rimborsare in quanto versate in misura superiore a quella prevista dal comma 1, si calcolano nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa (2,5 % annuo) anziché in quella prevista dall'art. 5 con riferimento all' art. 1 della legge 26.1.1961 n. 29 e successive modificazioni.

⁽¹⁾ GUL 249 del 3.10.1969, pag. 25.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale tedesca, presentato il 20 marzo 2002

(Causa C-104/02)

(2002/C 131/09)

Il 20 marzo 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Guenter Wilms, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione europea, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale tedesca.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale tedesca, non avendo messo tempestivamente a disposizione della Comunità le risorse proprie, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 49 del regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214⁽¹⁾, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, nonché dell' art. 379 del regolamento della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454⁽²⁾, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92⁽³⁾ che introduce il codice doganale comunitario in combinato disposto con l'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE/Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552⁽⁴⁾, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.
2. condannare la Repubblica federale tedesca, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1552/89, per il periodo precedente al 31 maggio 2000, e dell'art. 11 del regolamento n. 1150/2000⁽⁵⁾, per il periodo successivo al 31 maggio 2000, a versare al bilancio comunitario gli interessi maturati a causa del tardivo accreditamento.
3. condannare la Repubblica federale tedesca alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 49 del regolamento n. 1214/92 (regolamento di applicazione del regime di transito comunitario) e l'art. 379 del regolamento n. 2454/93 (regolamento di applicazione del codice doganale comunitario) stabiliscono un termine massimo univoco e vincolante, entro il quale le autorità doganali degli Stati membri devono attuare il recupero a posteriori. Nella specie non si tratta di un mero termine ordinatorio. Il legislatore avrebbe contraddistinto un siffatto termine ricorrendo ad un un tenore letterale non vincolante. Gli intenti del legislatore e il chiaro tenore della legge consentono solo di concludere che l'art. 49 del regolamento di applicazione del regime di transito comunitario e l'art. 379 del regolamento di

applicazione del codice doganale comunitario prevedono non un semplice «dovere» di natura morale ma un obbligo. La riscossione a posteriori deve essere posta in essere non oltre il termine di 14 mesi. Atteso che a quell'epoca risultano noti alle autorità doganali sia il debitore del diritto sia il debito fiscale da notificargli, deve essere altresì effettuata la notifica a tale soggetto ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89. Se lo Stato membro non provvede entro tale termine al suo obbligo di ricupero a posteriori dei diritti e di accertamento delle risorse proprie, questo può condurre — in funzione dell'entità del superamento del termine — a un ritardo nel pagamento delle risorse proprie afferenti.

Le autorità tedesche non hanno rispettato i termini sanciti dall'art. 49 del regolamento di applicazione del regime di transito comunitario e dall'art. 379 del regolamento di applicazione del codice doganale e di conseguenza hanno determinato tardivamente le risorse proprie. Dato che l'accertamento tardivo ha causato ritardi nel pagamento delle risorse proprie, è applicabile l'art. 11 del regolamento n. 1552/89, che sancisce l'obbligo degli Stati membri di versare gli interessi, a prescindere dal motivo del ritardo.

(¹) GUL 132 del 16.5.1992.

(²) GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(³) GUL 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(⁴) GUL 155 del 7.6.1989, pag. 1.

(⁵) GUL 130 del 31.5.2000, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 21 marzo 2002

(Causa C-105/02)

(2002/C 131/10)

Il 21 marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Günter Wilms, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del medesimo servizio giuridico, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del regolamento (CEE/Euratom) del Consiglio 7 giugno 1989, n. 1552 (¹), sostituito, con effetti a partire dal 31 maggio 2000, dal regolamento (CE/Euratom) n. 1150/2000 (²), relativo al sistema delle risorse proprie della Comunità, in quanto:

1. non ha effettuato correttamente il disbrigo di determinate lettere di vettura (carnet TIR), di conseguenza non ha contabilizzato esattamente le risorse che ne derivavano e non le ha versate tempestivamente alla Commissione;

2. non ha inoltre informato la Commissione riguardo a tutti gli altri importi relativi a dazi non contestati in relazione a carnet TIR non disbrigati dalle autorità doganali tedesche dal 1994 fino alla modifica del decreto del Bundesminister der Finanzen (Ministero federale tedesco delle Finanze) del 1996 (decreto 11 settembre 1996, III B 1 — Z 0912 — 31/96), trattati in maniera assimilabile (registrazione nella contabilità «B» invece di «A»);
3. Dichiarare che la Repubblica federale di Germania è tenuta ad accreditare immediatamente alla Commissione le risorse proprie non trasferite in seguito alle violazioni elencate ai punti 1 e 2.
4. Dichiarare che la Repubblica federale di Germania è tenuta ad indicare, con riferimento ad eventuali importi già versati, la data di scadenza del credito, l'importo dovuto, ed eventualmente la data del versamento.
5. Dichiarare che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1552/89 relativamente al periodo fino al 31 maggio 2000, e ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1150/2000 per quanto riguarda il periodo decorrente dal 31 maggio 2000, la Repubblica federale di Germania è tenuta a versare al bilancio comunitario gli interessi maturati in seguito agli accrediti ritardati.
6. Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione riconosce che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1552/89, l'inserimento di dazi di importazione nella contabilità «A» delle risorse proprie è obbligatorio solo se lo Stato membro in questione ha ottenuto una garanzia equivalente a un pagamento in contanti. Ciò non significa tuttavia che tale garanzia debba essere «subito ed immediatamente realizzabile».

Le autorità tedesche contestano in modo del tutto generico — e quindi non circostanziato — che la garanzia di ECU 60 024 per ogni carnet TIR, prestata nella stessa misura per i dazi all'importazione nazionali e per le risorse proprie UE, sia sufficiente, per le merci soggette ad aliquote elevate, a coprire, nella maggior parte dei casi, i tributari. Esse non contestano nemmeno — né possono farlo — che le garanzie in questione in ogni caso siano almeno in parte sufficienti a coprire i crediti. Di conseguenza essi avrebbero dovuto essere inseriti nella contabilità «A» almeno fino a quando non si imponesse una diversa soluzione a causa del recesso del riassicuratore poiché, come fanno valere le autorità tedesche, in tal caso la garanzia del rischio «sarebbe stata solo sulla carta». Poiché tuttavia sostanzialmente è determinante il momento in cui comincia l'operazione TIR e viene prestata la corrispondente garanzia, i crediti anteriori al 1995 avrebbero dovuto in ogni caso essere riportati nella contabilità «A» e versati.

Se fosse vera l'affermazione del governo tedesco secondo la quale i crediti tributari a causa del recesso del riassicuratore avrebbero dovuto essere considerati sprovvisti di garanzia già a partire dal 1995, le autorità tedesche non avrebbero potuto autorizzare l'operazione TIR per mancanza di garanzia. Se

invece lo hanno ammesso senza garanzie e per questo motivo hanno iscritto i crediti nella contabilità «B», devono anche sopportare direttamente il rischio relativo alla riscossione di questi crediti. Si deve presupporre l'esistenza di una garanzia almeno parziale. La Repubblica federale ha rinunciato provvisoriamente a far valere i propri crediti nei confronti dell'associazione garante AIST solo a condizione che essa, in seguito, risponda con un proprio adeguato contributo e ceda a titolo di garanzia i suoi crediti nei confronti del riassicuratore. Di conseguenza i crediti dal 1995 e per gli anni seguenti erano garantiti e avrebbero dovuto, in quanto non contestati nei termini, — almeno in parte — essere riportati nella contabilità «A» e versati.

Le autorità tedesche non hanno prodotto finora alcuna valida prova a sostegno della loro affermazione di avere agito per conto e nell'interesse della Comunità, al fine di evitare il crollo del regime TIR. Ammettendo per ipotesi che ci siano state effettivamente ragioni per temere una crisi così grave, rimane inspiegabile il fatto che le autorità tedesche, nell'interesse della Comunità, non abbiano preso accordi con la Commissione e con gli altri Stati membri prima di decidere di rinunciare provvisoriamente alla riscossione dei crediti. L'azione unilaterale delle autorità tedesche rappresenta allo stesso modo sia una violazione del dovere di cooperazione di cui all'art. 10 CE, sia di quello di comunicare i particolari tanto dell'accordo concluso tra la Repubblica federale e l'associazione garante quanto di ulteriori accordi conclusi con altri garanti, dato che le autorità tedesche hanno soddisfatto solo nella loro risposta alla «lettera di diffida» la richiesta più volte formulata dalla Commissione.

(¹) GUL 155 del 7.6.1989 pag. 1.

(²) GUL 130 del 31.5.2000, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 22 marzo 2002

(Causa C-106/02)

(2002/C 131/11)

Il 22 marzo 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Götz zur Hausen, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 30 giugno 1997, 97/43/Euratom(¹), riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/66/Euratom, in quanto non ha adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per attuare tale direttiva nell'ambito di esposizioni mediche dovute all'impiego di apparecchiature radiologiche o, in ogni caso, non le ha comunicate alla Commissione.
2. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dal carattere vincolante delle direttive in forza degli artt. 161, terzo comma, Euratom e 192, primo comma, Euratom, deriva che gli Stati membri, a cui la direttiva si rivolge, sono tenuti a trasporre le disposizioni della direttiva nel diritto interno in modo tale che essa acquisti piena efficacia prima della scadenza del termine di trasposizione.

Ai sensi dell'art. 14 della direttiva, gli Stati membri dovevano trasporla entro il 13 maggio 2000. Anche se nel frattempo la Repubblica federale di Germania con il regolamento 20 luglio 2001 sulla protezione dalle radiazioni ha in larga misura trasposto la direttiva, mancano a tutt'oggi le necessarie disposizioni relative all'impiego di apparecchiature radiologiche.

(¹) GUL 180 del 9.7.1997, pag. 22.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 22 marzo 2002

(Causa C-108/02)

(2002/C 131/12)

Il 22 marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Götz zur Hausen, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione europea, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/32/CE⁽¹⁾, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 10 della stessa direttiva.
2. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dal carattere vincolante delle direttive, in forza dell'art. 249, terzo comma, del Trattato CE e dell'art. 10 CE, primo comma, del Trattato, deriva che gli Stati membri, a cui la direttiva si rivolge, sono tenuti a trasporre le disposizioni della direttiva nel diritto interno in modo tale che essa acquisti piena efficacia prima della scadenza del termine di trasposizione. Il termine previsto dall'art. 10 della direttiva è scaduto il 1° luglio 2000.

⁽¹⁾ GUL 121 dell'11.5.1999, pag. 13.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 22 marzo 2002

(Causa C-109/02)

(2002/C 131/13)

Il 22 marzo 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Enrico Traversa, consigliere giuridico, e Günter Wilms, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione europea, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 12, n. 3, lett. a), terzo trattino, della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE⁽¹⁾, sesta direttiva IVA, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulle cifre di affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in quanto essa applica un'aliquota IVA ridotta alle prestazioni di complessi musicali che eseguono le loro prestazioni direttamente per il pubblico o per un organizzatore di concerti, nonché alle prestazioni eseguite da solisti direttamente per il pubblico, mentre alle prestazioni di solisti che sono ingaggiati da un organizzatore si applica l'aliquota normale.
2. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto contro il disposto dell'art. 12, comma secondo, n. 7, lett. a), della legge tedesca in materia di imposte sulle cifre di affari, che è incompatibile con i principi della sesta direttiva IVA (neutralità fiscale, obiettività e applicazione di un'aliquota unitaria). L'art. 12, n. 3, lett. a), terzo trattino, in combinato disposto con l'allegato H del sesto direttiva IVA non consente di creare sottogruppi all'interno di una fattispecie tassabile, al fine di applicare a tali sottogruppi di volta in volta aliquote diverse, come previsto nella normativa controversa. Per quanto riguarda il diverso trattamento, qui in discussione, dell'attività di artisti interpreti, a seconda che si esibiscano come solisti o in un complesso manca una obbiettiva differenziabilità riconosciuta dal diritto comunitario. Secondo l'opinione della Commissione esiste anche un rapporto concorrenziale tra le prestazioni, che sono della stessa natura, di solisti e di complessi in quanto «artisti interpreti» ai sensi dell'art. 12, n. 3, lett. a), terzo trattino, in combinato disposto con l'allegato H, n. 8, della sesta direttiva IVA.

⁽¹⁾ GUL 145 del 13.6.1977, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 25 marzo 2002

(Causa C-110/02)

(2002/C 131/14)

Il 25 marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco Santaolalla Gadea, Dimitris Triantafyllou e Vittorio Di Bucci, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione del Consiglio 21 gennaio 2002, 2002/114/CE⁽¹⁾
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Incompetenza del Consiglio: secondo la concezione cui si ispira il Trattato, spetta alla Commissione, come norma generale, procedere al controllo degli aiuti di Stato. Nell'ambito di un tale sistema di controllo, rimane sicuramente applicabile l'art. 88, n. 2, terzo comma, CE, ma si tratta di una eccezione al regime ordinario, cioè di un potere esorbitante dal diritto comune, che deve essere interpretato restrittivamente. Non essendo disciplinato in modo esplicito, il caso di una decisione del Consiglio successiva a quella della Commissione deve essere risolto in funzione dei principi che ispirano la norma di conflitto esplicita contenuta nel Trattato, vale a dire: l'assenza di preminenza nel conflitto di competenze, la prelazione, l'assenza di potere di revoca o di modifica. Una volta che la Commissione ha adottato la decisione finale, il Consiglio non può più intervenire. Nella stessa misura e per le stesse ragioni, il Consiglio non è neppure competente ad eliminare gli effetti di una decisione finale della Commissione, come nel caso di specie, svuotandola di tutta la sua sostanza con l'autorizzazione della concessione di aiuti per una somma equivalente a quella degli aiuti dichiarati incompatibili.
- Sviamento di potere e di procedura: se il Consiglio esercita il proprio potere di autorizzazione non semplicemente per autorizzare, alla luce della presenza di circostanze eccezionali, aiuti che, con ogni probabilità, altrimenti sarebbero dichiarati incompatibili dalla Commissione, bensì, dopo l'adozione della decisione della Commissione, al fine di annullarne gli effetti, esso esercita la propria competenza per un fine diverso da quello previsto dal Trattato.

Se il Trattato autorizza il Consiglio ad intervenire in via eccezionale quando si tratta di valutare la compatibilità di una misura con il mercato comune, esso non gli consente di sostituire la sua valutazione a quella della Commissione per quanto riguarda l'esistenza di un aiuto di Stato.

Adottando la decisione impugnata, il Consiglio ha esso stesso eluso e permesso ad uno Stato membro di eludere il rimedio di cui all'art. 230 ed i termini applicabili, al fine di eliminare gli effetti di una decisione che non potrebbe più essere annullata dal giudice comunitario.

- Violazione del Trattato e dei principi generali del diritto comunitario: la decisione impugnata comporta una violazione flagrante dell'art. 14 del regolamento del Consiglio n. 659/99⁽²⁾, in quanto, in un caso concreto, essa impedisce l'effettivo recupero degli aiuti autorizzando aiuti per una somma equivalente.

La decisione impugnata turba l'equilibrio istituzionale stabilito dal Trattato tra la Commissione ed il Consiglio, dal momento che quest'ultimo si appropria della competenza alla sorveglianza che, salvo la piccola eccezione contenuta all'art. 88, n. 2, spetta alla Commissione.

Il comportamento in questione turba inoltre l'equilibrio istituzionale tra le istituzioni «esecutive» ed il giudice comunitario, e, in linea generale, reca pregiudizio al sistema giurisdizionale istituito dal Trattato.

Vi è inoltre una violazione del principio di sicurezza giuridica del quale i termini del ricorso sono espressione.

- (In subordine): errore manifesto di valutazione e sviamento di potere per quanto riguarda la presenza di circostanze eccezionali.
- (In ulteriore subordine): difetto ed errore di motivazione.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 21 gennaio 2002, 2002/114/CE, concernente l'autorizzazione alla concessione di un aiuto da parte del governo del Portogallo agli allevatori portoghesi di suini beneficiari delle misure concesse nel 1994 e 1998 (GU L 43 pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999 n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 27 marzo 2002

(Causa C-114/02)

(2002/C 131/15)

Il 27 marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi⁽¹⁾, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva o avendo comunque omesso di comunicare tali disposizioni;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione rileva una trasposizione assai parziale della direttiva 98/8/CE. La Francia ha comunicato l'adozione di misure di trasposizione relativamente agli artt. 3, nn. 1, 2, 3 e 6, 5, 6, 7 e 9 della direttiva. Tra gli obblighi imposti da quest'ultima che debbono essere oggetto di trasposizione rimangono dunque ancora inattuati quelli previsti dagli artt. 3, nn. 4, 5 e 7, 4, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della direttiva, o comunque non risultano comunicati i relativi provvedimenti di attuazione. Il termine per la trasposizione è scaduto il 13 maggio 2000.

⁽¹⁾ GUL 123, del 24.4.1998, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Paris) -chambre commerciale, financière et économique, con ordinanza 26 marzo 2002, nella causa Administration des douanes et droits indirects contro la società Rioglass SA e la société Transremar SL

(Causa C-115/02)

(2002/C 131/16)

Con ordinanza 26 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 marzo 2002, nella causa Administration des douanes et droits indirects contro la società Rioglass SA e la société Transremar SL, la Cour de cassation (Paris) -chambre commerciale, financière et économique ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

se l'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) debba essere interpretato nel senso che osta all'attuazione, in base al code de la propriété intellectuelle, di procedure di blocco da parte delle autorità doganali nei confronti di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro della Comunità europea e destinate, dopo essere transitate per il territorio francese, ad essere immesse in commercio nel territorio di Stati terzi, nella fattispecie la Polonia.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 3 aprile 2002

(Causa C-119/02)

(2002/C 131/17)

Il 3 aprile 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana e dalla sig.ra Mina Konstantinidi, consiglieri giuridici, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato misure dirette ad installare una rete fognaria per le acque reflue urbane dell'agglomerato di Thriassion Pedio e non avendo sottoposto a trattamento secondario più rigoroso le acque reflue urbane di tale agglomerato prima che esse siano scaricate nell'«area sensibile» del golfo di Elefsina, è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti in forza dell'art. 3, n. 1, e dell'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE, recante

modifica della direttiva 91/271/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I⁽²⁾;

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La corretta applicazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva, impone la sussistenza di una rete fognaria per le acque reflue urbane che s'immettono in «aree sensibili» ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva. Inoltre, una corretta applicazione dell'art. 5, n. 2, richiede che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento più spinto di quello di secondo grado prima dello scarico in «aree sensibili» ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, per quanto riguarda gli agglomerati con oltre 10 000 a.e.

Il golfo di Elefsina è stato classificato «zona sensibile» con decreto interministeriale 19661/1982 del 2 agosto 1999. E' pacifico che la popolazione complessiva dell'agglomerato di Thriassion Pedio supera i 10 000 abitanti. E' inoltre certo che le acque reflue dell'agglomerato confluiscono nel golfo di Elefsina, qualificato dal 1999 come «area sensibile».

Pertanto le autorità elleniche erano tenute, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva, a provvedere affinché vi fosse una rete fognaria per le acque reflue urbane di tale agglomerato entro il 31 dicembre 1998. Tuttavia, come risulta anche dalla lettera della Rappresentanza permanente ellenica presso la Comunità europea dell'8 dicembre 2001, a tutt'oggi tale rete non è stata istituita.

L'art. 5, n. 2, della direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, di sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie, per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e., ad un trattamento più spinto di quello di secondo grado, prima dello scarico in aree sensibili.

Non è contestato che, ad oggi, nell'area che è stata qualificata come «sensibile» dal decreto interministeriale 2 agosto 1999, si verifica lo scarico senza trattamento delle acque reflue urbane dell'agglomerato di Thriassion Pedio, in violazione dell'art. 5, n. 2, della direttiva.

Le autorità elleniche non contestano l'assenza di un sistema di trattamento delle acque reflue urbane nell'agglomerato di Thriassion Pedio.

⁽¹⁾ GUL 135 del 30.5.1991, pag. 40.

⁽²⁾ GUL 67 del 7.3.1998, pag. 29.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 5 aprile 2002

(Causa C-120/02)

(2002/C 131/18)

Il 5 aprile 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana e dalla sig.ra Joelle Adda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, contro il Granducato di Lussemburgo.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che, non avendo ancora adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 1998/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano⁽¹⁾, o comunque, non avendole integralmente comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva stessa;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione è scaduto il 25 dicembre 2000 senza che il Granducato di Lussemburgo abbia adottato le necessarie misure.

⁽¹⁾ GUL 330 del 5 dicembre 1998, pag. 32.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 4 aprile 2002

(Causa C-121/02)

(2002/C 131/19)

Il 4 aprile 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Mikko Huttunen e Hendrik van Lier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti che comporta l'esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 16 dicembre 1999, Commissione/Lussemburgo⁽¹⁾, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 228, n. 1, del Trattato CE;
- b) condannare il Granducato di Lussemburgo a pagare alla Commissione una penalità di mora di euro 9 000 al giorno per ciascuno dei giorni, contati a decorrere dalla notifica della sentenza che dichiara l'inadempimento nella presente causa, durante i quali non si sarà confermato all'obbligo soprammenzionato;
- c) condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Sebbene l'art. 228 CE non indichi il termine di cui dispone lo Stato membro per adempiere i suoi obblighi, ciò non toglie che l'esecuzione della sentenza deve essere avviata immediatamente e terminare il più rapidamente possibile. Nel caso di specie, tutte le disposizioni e i provvedimenti necessari al Granducato di Lussemburgo per mettere la normativa interna in conformità con la sentenza della Corte avrebbero già dovuto essere adottati e posti in vigore da lungo tempo. Al momento del parere motivato della Commissione, era già trascorso più di un anno dalla sentenza della Corte.

La Commissione osserva che una penalità di mora di euro 9 000 al giorno appare adeguata in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione, nonché della necessità di infliggere una sanzione efficace. Essa ha calcolato l'importo della penalità che doveva indicare alla Corte utilizzando il metodo di calcolo da essa definito della sua comunicazione 8 gennaio 1997⁽²⁾. Essa ha applicato un coefficiente moltiplicatore di 10 per la gravità dell'infrazione e di 1.8 per la sua durata.

⁽¹⁾ Sentenza nella causa C-138/99 (GU C 63 del 4.3.2000, pag. 8).

⁽²⁾ GU C 63 del 28.2.1997, pag. 2.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 5 aprile 2002

(Causa C-122/02)

(2002/C 131/20)

Il 5 aprile 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana e dalla sig.ra Joelle Adda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, contro il Regno del Belgio.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 1998/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano⁽¹⁾, o comunque, non avendole integralmente comunicate alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva stessa;
- condannare il Regno del Belgio alle spese della causa.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione è scaduto il 25 dicembre 2000 senza che il Regno del Belgio abbia adottato le necessarie misure.

⁽¹⁾ GUL 330 del 5 dicembre 1998, pag. 32.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato l'8 aprile 2002

(Causa C-129/02)

(2002/C 131/21)

L'8 aprile 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana e dalla sig.ra J. Adda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica francese, non avendo trasmesso ai servizi della Commissione alcuna informazione in merito alla qualità delle acque di balneazione in Francia per la stagione balneare 1999, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 13 della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione⁽¹⁾;
- condannare la Repubblica francese alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che il conflitto sociale che sarebbe all'origine dell'omissione constatata non consente di giustificare quest'ultima. Infatti, se è vero che, in base ad un principio generale comune degli ordinamenti degli Stati membri, costituisce un caso di forza maggiore l'evento che presenti contemporaneamente i tre caratteri dell'origine esterna (rispetto allo Stato), dell'imprevedibilità (nel suo manifestarsi) e dell'inevitabilità (nei suoi effetti), nondimeno il conflitto sociale in questione non corrisponde a tale definizione. Il fatto che i controlli continuino ad essere effettuati sul territorio, in conformità alle prescrizioni della direttiva, non può consentire alla Francia di esimersi dalle obbligazioni ad essa incombenti in forza dell'art. 13 della direttiva, che ha una sua specifica finalità. Inoltre, la Commissione constata come alla scadenza del termine indicato nel parere motivato, così come alla data del presente ricorso, le autorità francesi non hanno ad essa ancora trasmesso alcuna informazione riguardante la qualità delle acque di balneazione in Francia per la stagione balneare 1999.

⁽¹⁾ GUL 31, del 5.2.1976, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 9 aprile 2002

(Causa C-131/02)

(2002/C 131/22)

Il 9 aprile 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gerald Braun, membro del servizio giuridico della Commissione europea, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione europea, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto un ricorso contro la Repubblica d'Austria dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato, entro i termini prescritti, le disposizioni ed i provvedimenti necessari per dare attuazione alla direttiva della Commissione 28 aprile 2000, 2000/24/CE⁽¹⁾, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE;
2. condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A causa del carattere vincolante delle disposizioni di cui agli artt. 249, comma 1, e 10, comma 1, del Trattato CE, gli Stati membri sono tenuti a trasporre nel diritto nazionale una direttiva ad essi destinata in modo tale che, alla scadenza del termine di trasposizione, essa produca pienamente i suoi effetti. Tale termine, stabilito all'art. 5, comma 2, della direttiva, è scaduto il 31 dicembre 2000, senza che la Repubblica d'Austria abbia adottato le disposizioni necessarie.

⁽¹⁾ GUL 107, pag. 28.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio proposto il 9 aprile 2002

(Causa C-132/02)

(2002/C 131/23)

Il 9 aprile 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica⁽¹⁾, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detta direttiva.

2. condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per dare attuazione alla direttiva è scaduto il 29 maggio 1999.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione è scaduto il 14 marzo 2000.

(¹) GUL 181 del 9.7.1997, pag. 1.

(¹) GUL 77 del 14.3.1998, pag. 36.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 16 aprile 2002

(Causa C-142/02)

(2002/C 131/25)

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto l'11 aprile 2002

(Causa C-135/02)

(2002/C 131/24)

Il 16 aprile 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

L'11 aprile 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Josef Christian Schieferer, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 maggio 1997, 97/23/CE(¹), per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, non avendo emanato e/o comunicato alla Commissione, entro il termine stabilito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a dare attuazione alla direttiva medesima.

1. dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (¹), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

2. condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione è scaduto il 14 marzo 2000.

(¹) GUL 77 del 14.3.1998, pag. 36.

2. Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 17 aprile 2002

(Causa C-146/02)

(2002/C 131/26)

Il 17 aprile 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dr. Götz zur Hausen, consigliere giuridico presso la Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficio del sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, Centro Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 4, paragrafo 1, 5, paragrafo 1, 6 paragrafi 1 e 3 nonché l'art. 11 paragrafi 1 e 2, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996⁽¹⁾, 96/59/CE concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), in quanto essa
 - non ha trasmesso alla Commissione entro il termine stabilito la sintesi della preparazione di inventari conformemente all'art. 4, paragrafo 1,
 - non ha trasposto correttamente e integralmente il divieto di separazione dei PCB dalle altre sostanze a scopi di riutilizzo dei PCB previsto all'art. 5, paragrafo 1,
 - non ha trasposto correttamente e integralmente nel diritto austriaco le disposizioni dell'art. 6, paragrafo 1, relativo all'obbligo di trasferimento dei PCB usati e gli apparecchi contenenti PCB ai sensi

dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva ad un'impresa autorizzata conformemente all'art. 8,

- non ha trasposto correttamente e integralmente nel diritto austriaco le disposizioni di cui all'art. 6, paragrafo 3, relativo alla rimozione e raccolta separata degli apparecchi contenenti PCB che non disciplinati dall'art. 4, paragrafo 1,
- non ha comunicato alla Commissione entro il termine stabilito un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti conformemente all'art. 11, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva,
- non ha comunicato alla Commissione entro il termine stabilito un bozza del piano previsto all'art. 11, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva.

2. Condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica d'Austria avrebbe dovuto comunicare entro il 16 settembre 1999 i programmi, le bozze dei piani e le sintesi della preparazione di inventari di cui agli artt. 11 e 4 paragrafo 1 della direttiva citata dalla Commissione nelle sue conclusioni; ciò non è avvenuto.

Inoltre le norme comunicate dalla Repubblica d'Austria non contengono nessuno degli obblighi previsti espressamente dall'art. 5 paragrafo 1 (divieto di separazione dei PCB) e di cui agli artt. 6 paragrafo 1 (obbligo di trasferimento ad un'impresa autorizzata) e paragrafo 3 (raccolta degli apparecchi non sottoposti all'obbligo di preparazione di inventari) della direttiva

⁽¹⁾ GU 1996, L 243, pag. 31.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 dicembre 2001

nella causa T-44/98: **Emesa Sugar (Free Zone) NV contro Commissione delle Comunità europee** ⁽¹⁾

(«Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare — Importazioni di zucchero — Diniego di titolo d'importazione — Ricorso di annullamento — Eccezione d'illegittimità — Decisione 97/803/CE — Irreversibilità delle realizzazioni ottenute — Principio di proporzionalità — Certezza del diritto — Regolamento (CE) n. 2553/97»)

(2002/C 131/27)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-44/98, Emesa Sugar (Free Zone) NV, con sede in Oranjestad (Aruba), rappresentata dall'avv. G. van der Wal, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. P. J. Kuijper e T. Van Rijn), sostenuto da Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. J. Huber e G. Houttuin), Regno di Spagna (agenti: sig.ra M. López-Monís Gallego e R. Silva de Lapuerta), Repubblica francese (agente: sig.ra K. Rispal-Bellanger) e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra R. Magrill) avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione della Commissione 23 dicembre 1997 (VI/51329), rivolta allo Hoofdproductschap Akkerbouw, con la quale si respinge una domanda diretta al rilascio di titoli d'importazione per 3 010 tonnellate di zucchero, presentata ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1997, n. 2553, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM (GU L 349 pag. 26), Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici, cancelliere: J. Plingers, amministratore ha pronunciato il 6 dicembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione, comprese quelle relative ai procedimenti sommari.
- 3) Le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 151 del 16.5.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 gennaio 2002

nella causa T-35/99: **Keller SpA e Keller Meccanica SpA contro Commissione delle Comunità europee** ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Imprese attive nel settore della costruzione di materiale ferroviario rotabile — Imprese sottoposte a regime di amministrazione straordinaria — Aiuti delle Regioni Sicilia e Sardegna — Finanziamenti agevolati — Aiuti esistenti o nuovi — Portata delle decisioni di approvazione dei regimi di aiuto — Aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese in difficoltà — Orientamenti della Commissione — Art. 92 del Trattato CE (divenuto art. 87 CE) — Obbligo di motivazione»)

(2002/C 131/28)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-35/99, Keller SpA, con sede in Palermo, Keller Meccanica SpA, con sede in Villacidro, rappresentata dagli avv.ti D. Corapi, V. Cappucelli e M. Merola, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuta da Repubblica italiana (agenti: sigg. U. Leanza e O. Fiumara), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Rozet e A. Aresu, quindi sigg. G. Rozet e V. Di Bucci), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 1° luglio 1998, 1999/195/CE, concernente aiuti già concessi e da concedersi da parte dell'Italia a favore di Keller SpA e Keller Meccanica SpA (GU L 63, pag. 55), Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata), composto dai sigg. A. W. H. Meij, presidente, K. Lenaerts, M. Jaeger, J. Pirrung e M. Vilaras, giudici, cancelliere: H. Jung ha pronunciato il 30 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese e, in solido, quelle sostenute dalla Commissione.
- 3) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 121 del 1.5.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**6 marzo 2002****nella causa T-77/99 REV, Girish Ojha contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(Dipendenti — Ricorso di revocazione — Fatto nuovo — Insussistenza — Irricevibilità)**

(2002/C 131/29)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-77/99 REV, Girish Ojha, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Korbeek-Lo (Belgio), rappresentato dall'avv. A. Ottati, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra C. Berardis-Kayser), avente ad oggetto una domanda di revocazione della sentenza del Tribunale 6 marzo 2001, causa T-77/99, Ojha/Commissione (Racc. PI, pag. I-A-61 e II-293), il Tribunale, composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 6 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di revocazione è irricevibile.*
- 2) *La richiedente è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 174 del 19.6.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**13 marzo 2002****nella causa T-139/00, Laurent Bal contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(Dipendenti — Concorso interno — Non-ammissione a concorrere — Esperienza professionale richiesta)**

(2002/C 131/30)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-139/00, Laurent Bal, residente in Walhain (Belgio), con gli avv.ti I. Cooreman e T. Delvaux, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), avente, segnatamente, ad oggetto un ricorso di annullamento della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente al concorso interno COM/

TB/99, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. R. M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 13 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della commissione giudicatrice del 24 febbraio 2000 di non ammettere il ricorrente agli esami del concorso interno COM/TB/99 è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto, per il resto.*
- 3) *La Commissione è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 233 del 12 agosto 2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**13 marzo 2002****nelle cause riunite T-357/00, T-361/00, T-363/00 e T-364/00, Justina Martínez Alarcón e a. contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(Dipendenti — Concorso interno — Non-ammissione a concorrere — Esperienza professionale richiesta)**

(2002/C 131/31)

(Lingua processuale: il francese)

Nelle cause riunite T-357/00, T-361/00, T-363/00 e T-364/00, Justina Martínez Alarcón, Antonio Cherenti, Luigia Dricot, Sophie Van Weyenbergh, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, rispettivamente, in Bruxelles, in Thuin (Belgio), in Overijse (Belgio) e in Tervuren (Belgio), rappresentati dall'avv. C. Mourato, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re H. Tserepa-Lacombe e F. Clotuche-Duvieusart), avente, segnatamente, ad oggetto ricorsi d'annullamento delle decisioni recanti rigetto delle candidature dei ricorrenti al concorso interno COM/TB/99, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. R. M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 13 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Nella causa T-364/00:

- 1) *La decisione della commissione giudicatrice 28 gennaio 2000 recante rigetto della candidatura della sig.ra Van Weyenbergh al concorso interno COM/TB/99 e la decisione con cui l'autorità che ha il potere di nomina 9 ottobre 2000 ha respinto il reclamo presentato dalla ricorrente sono annullate.*

2) Il ricorso è respinto, per il resto.

3) La Commissione è condannata alle spese.

Nelle cause T-357/00, T-361/00 e T-363/00:

1) I ricorsi sono respinti.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 61 del 24.2.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

20 febbraio 2002

nella causa T-117/01, Marcos Roman Parra contro la Commissione delle Comunità europee(¹)

(Dipendente — Promozione — Previo reclamo amministrativo — Silenzio-rifiuto — Motivazione)

(2002/C 131/32)

(Lingua di procedura: il francese)

Nella causa T-117/01, Marcos Roman Parra, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Zaventem (Belgio), rappresentato dagli avvocati J.-N. Louis e V. Peere, con domicilio eletto a Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Sig.ra C. Berardis-Kayser), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado A 6 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2000, il Tribunale (giudice unico: Sig. H. Legal); cancelliere: Sig.ra B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato una sentenza il cui dispositivo ha il seguente tenore:

1) La decisione della Commissione di non promuovere il sig. Roman Parra al grado A 6 per l'esercizio di promozione 2000, che risulta dalla pubblicazione sulle Informazioni amministrative n 65-2000 del 14 agosto 2000 dell'elenco dei dipendenti promossi a questo grado, è annullata.

2) La Commissione è condannata alle spese.

(¹) GU C 227 del 11.8.2001.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

25 gennaio 2002

nella causa T-207/00, Nuno Antas de Campos contro il Parlamento europeo(¹)

(Dipendente — Regime di mobilità del Parlamento europeo — Irricevibilità)

(2002/C 131/33)

(Lingua processuale: il portoghese)

Nella causa T-207/00, Nuno Antas de Campos, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lisbona, rappresentato dall'avv. C. Botelho Moniz, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. R. Da Silva Passos e J. F. De Wachter), avente ad oggetto una domanda di annullamento della pretesa decisione che è stata comunicata al ricorrente con lettera della Direzione generale del personale 30 marzo 2000, secondo la quale per l'esercizio 2000 egli sarebbe stato sottoposto al regime di mobilità, il Tribunale (seconda sezione), composto dal sig. R. M. Moura Ramos, presidente, e dai sigg. J. Pirrung e A. W. H. Meij, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 25 gennaio 2002 un'ordinanza il cui dispositivo ha il seguente tenore:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dal ricorrente. Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.

3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario.

(¹) GU C 302 del 21.10.2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

27 novembre 2001

nella causa T-222/00, Otto Wöhr GmbH contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Aiuti concessi dagli Stati — Decisioni di approvazione — Mancato avvio del procedimento ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE — Denuncia — Ricevibilità»)

(2002/C 131/34)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-222/00, Otto Wöhr GmbH, con sede in Frielzheim (Germania), rappresentata dagli avv.ti C. Hebel e G. Walz, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. K.-D. Borchardt assistito dall'avv. M. Núñez Müller), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 26 giugno 2000 di non avviare il procedimento formale di esame previsto all'art. 88, n. 2, CE, in seguito alla denuncia della ricorrente relativa agli aiuti di Stato concessi dalle autorità tedesche alla Hydraulik Markranstädt GmbH ed alla Hydraulik Seehausen GmbH, il Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata), composto dal sig. R. M. Moura Ramos, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dai sig.ri J. Pirrung, P. Mengozzi e A. W. H. Meij, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 27 novembre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
- 3) Non occorre statuire sulla domanda di intervento proposta dalla Repubblica federale di Germania.

⁽¹⁾ GU C 316 del 4.11.2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 gennaio 2002

nella causa T-236/00, Gabriele Stauner e a. contro Parlamento europeo e Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione — Art. 197 CE — Irricevibilità»)

(2002/C 131/35)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-236/00, Gabriele Stauner, residente in Wolfratshausen (Germania), Freddy Blak, residente in Næstved (Danimarca), Mogens Camre, residente in Copenhagen (Danimarca), Rijk van Dam, residente in Rotterdam (Paesi Bassi), Christopher Heaton-Harris, residente in Kettering Northants (Regno Unito), Franz-Xaver Mayer, residente in Landau-sur-l'Isar (Germania), Ursula Schleicher, residente in Monaco di Baviera (Germania), Jens-Peter Bonde, residente in Bagsværd (Danimarca), Theodorus Bouwman, residente in Eindhoven (Paesi Bassi), Kathalijne Maria Buitenweg, residente in Amsterdam (Paesi Bassi), Michl Ebner, residente in Bolzano (Italia), Joost Lagendijk, residente in Rotterdam, Nelly Maes, residente in Sinaai (Belgio), Franziska Emilia Müller, residente in Bruck (Alto Palatinato) (Germania), Alexander Radwan, residente in Rottach-Egern (Germania), Alexander de Roo, residente in Amsterdam, Heide Rühle, residente in Stoccarda (Germania), Inger Schöring, residente in Gävle (Svezia), Esko Olavi Seppänen, residente in Helsinki (Finlandia), Bart Staes, residente in Anversa (Belgio), Claude Turmes, residente in Esch-sur-Alzette (Lussemburgo), Louise-wies van der Laan, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentati dagli avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. C. Pennera e M. Berger) e Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. U. Wölker e X. Lewis), avente ad oggetto una domanda di annullamento dell'accordo quadro del 5 luglio 2000 sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione (GU 2001, C 121, pag. 122), il Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 17 gennaio 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dal Parlamento e dalla Commissione, comprese quelle relative ai procedimenti sommari.

⁽¹⁾ GU C 316 del 4.11.2000.

Ricorso della Brasserie Jules Simon et Cie contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 febbraio 2002

(Causa T-50/02)

(2002/C 131/36)

(Lingua di procedura: francese)

Il 26 febbraio 2002 la Brasserie Jules Simon et Cie, con sede in Wiltz (Lussemburgo), rappresentata dagli avv.ti Alexandre Carnelutti e Jerry Mosar, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 5 dicembre 2001, nel caso COMP/37800/F3 - Brasseries luxembourgeoises, nella parte in cui constata una violazione dell'art. 81, n. 1, del Trattato da parte della ricorrente;
- annullare, in ogni caso, l'art. 2 della decisione nella parte in cui infligge un'ammenda alla ricorrente, e, in subordine, ridurre la medesima in maniera sostanziale;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti fatti valere sono simili a quelli della causa T-49/02.

Ricorso della Kabushiki Kaisha Kenwood contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 25 febbraio 2002

Altra parte nel procedimento dinanzi all'organo d'appello era la Karstadt Quelle Aktiengesellschaft

(Causa T-58/02)

(2002/C 131/37)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 25 febbraio 2002 la Kabushiki Kaisha Kenwood, rappresentata dagli avv.ti Emiliano Garayar Gutiérrez, Joaquín García-Romanillos Valverde e Anna García Castillo dello studio Gómez-Acebo & Pombo, Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata n. R0612/1999-2
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la Kabushiki Kaisha Kenwood (nota anche come Kenwood Corporation)

Il marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Dual-Mags» per prodotti nelle categorie 9, 37 e 38.

Titolare del marchio o del segno fatto valere in via di opposizione nel procedimento di opposizione: la Karstadt Quelle Aktiengesellschaft.

Marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione: il marchio nazionale tedesco «Dual» per taluni prodotti nella classe 9.

Decisione della divisione di opposizione: parziale rigetto della richiesta di marchio comunitario a causa di una possibile confusione per taluni prodotti nella categoria 9.

Decisione dell'organo d'appello: rigetto dell'appello del richiedente il marchio comunitario.

Motivi del ricorso: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94⁽¹⁾, giacché non vi è rischio di confusione. Secondo la ricorrente, il termine «Dual» dovrebbe considerarsi un complemento descrittivo del marchio distintivo «Mags». Il marchio in opposizione dovrebbe inoltre considerarsi come un marchio debole a causa della sua natura descrittiva e il termine «dual» è un elemento comune a diversi marchi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n 40/94, sul marchio comunitario (GU 11, pag. 1).

Ricorso della Waardals AS contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° marzo 2002

(Causa T-62/02)

(2002/C 131/38)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 1° marzo 2002 la Waardals AS, rappresentata dai signori Trygve Olavson Laake e Jan Magne Langseth, dello studio legale Schiødt AS, Stavanger (Norvegia), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1 della decisione della Commissione nella parte che riguarda la ricorrente, o, in subordine, ridurre la durata dell'infrazione per quanto riguarda la ricorrente;
- annullare l'ammenda inflitta al ricorrente dall'art. 3, lett. f, della decisione, o, in subordine, ridurla in maniera sostanziale;
- accogliere la sua domanda di misure di organizzazione del procedimento, incluse la convocazione e l'audizione di testimoni e l'accesso al verbale d'udienza redatto dalla Commissione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa impugnata nella causa T-33/02, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione. I motivi e i principali argomenti sostenuti sono simili a quelli adottati nell'ambito di quella causa.

In particolare, la ricorrente sostiene:

- che la Commissione ha basato il calcolo dell'ammenda su una valutazione errata degli elementi di prova e dei fatti all'origine della controversia. In primo luogo, la Commissione ha ritenuto che tutti i destinatari della decisione avessero commesso un'infrazione della stessa durata, vale a dire quattro anni e un mese. Così facendo, la Commissione non avrebbe considerato che l'infrazione della Waardals era cessata tra aprile 1995 e agosto 1995. La convenuta avrebbe ignorato il fatto che la ricorrente si è ritirata dal cartello e ha posto fine alle proprie infrazioni immediatamente dopo le indagini.

- che la Commissione ha calcolato in modo errato l'ammenda ed ha applicato in maniera scorretta gli orientamenti per il calcolo delle ammende. A tal riguardo, la ricorrente dichiara che l'ammenda è stata maggiorata sulla base della durata dell'infrazione e per il fatto che la Commissione non ha adeguatamente distinto tra i membri del cartello. Inoltre la Commissione non ha tenuto conto del fatto che la ricorrente è stata invitata ad entrare a far parte di un cartello che già esisteva e non ha mai fatto parte del «circolo ristretto», né ha considerato che la Waardals ha applicato gli accordi in questione in maniera assai poco incisiva. Nell'infliggere le ammende, la convenuta non ha dunque rispettato i principi della parità di trattamento e di proporzionalità e ha applicato erroneamente i suddetti orientamenti.

Ricorso della signora Maria Concetta Cerafogli e del signor Paolo Poloni contro la Banca centrale europea, proposto il 4 marzo 2002

(Causa T-63/02)

(2002/C 131/39)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 4 marzo 2002 la signora Maria Concetta Cerafogli e il signor Paolo Poloni, rappresentati dagli avv.ti Boris Karthaus, Christian Roth e Tanja Raab-Rhein, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Banca centrale europea.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

1. annullare le buste paga relative al mese di luglio 2001;
2. condannare la convenuta a rilasciare ai ricorrenti una busta paga basata su un adeguamento retributivo annuo di almeno il 2,7 % per il mese di luglio 2001;
3. in via subordinata, condannare la convenuta a rilasciare ai ricorrenti una busta paga che prenda in considerazione la valutazione giuridica del Tribunale;

4. condannare la convenuta a corrispondere ai ricorrenti l'importo risultante dalla differenza tra le buste paga di cui al n. 2 o, in via subordinata, al n. 3, e lo stipendio effettivamente corrisposto;

5. condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti contestano l'adeguamento retributivo relativo al 2001 per i dipendenti della Banca centrale europea. Nel 1999 il Consiglio della convenuta ha deciso che l'adeguamento retributivo annuo della convenuta, «banca centrale» fra le banche centrali, dovesse essere basato sullo sviluppo medio degli stipendi nominali delle quindici banche centrali nazionali e della Banca dei regolamenti internazionali. Tale metodo avrebbe dovuto essere applicato per tre anni. Con lettera 11 luglio 2001, il vicepresidente della convenuta ha informato il comitato del personale che il Consiglio della convenuta avrebbe sostenuto, ai fini dell'adeguamento retributivo per il 2001, la proposta dell'Ufficio di presidenza, conformemente al metodo stabilito nel 1999. Da una tabella allegata a tale lettera risultava che l'adeguamento retributivo per il 2001 era in vigore a partire dal 1° luglio 2001 ed era pari al 2,2 %.

Il 13 luglio 2001 i ricorrenti hanno ricevuto le rispettive buste paga, basate sul nuovo calcolo.

Le ricorrenti chiedono l'annullamento delle buste paga ricevute nel luglio 2001. Essi fanno valere che l'adeguamento retributivo per il 2001 non sarebbe stato sottoposto alla consultazione con il comitato del personale e sarebbe, pertanto, illegittimo. Inoltre, il metodo di calcolo applicato nel luglio 2001 per l'adeguamento retributivo violerebbe l'art. 13 delle «conditions of employment», in quanto si risolverebbe in una perdita di potere d'acquisto nel luogo di servizio. Un metodo di calcolo corretto dovrebbe rispettare almeno il tasso di inflazione e giungere, in tal modo, ad un risultato minimo del 2,7 %.

Ricorso della Masdar (U.K.) Ltd contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 marzo 2002

(Causa T-68/02)

(2002/C 131/40)

(Lingua processuale: l'inglese)

L'8 marzo 2002 la Masdar (U.K.) Ltd, rappresentata dai sigg. Philip Bentley QC e Patrick Green, dello studio legale Rosemary Smith & Co, avvocati del foro di Crowthorne (Regno Unito), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il rifiuto della convenuta di consentire alla ricorrente l'accesso ai documenti citati nella domanda della ricorrente datata 16 ottobre 2001;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese di questo procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fornisce servizi di consulenza nel settore agricolo. Essa ha fornito i propri servizi ad una società terza nell'ambito di due programmi sostenuti dal programma TACIS della Commissione. La ricorrente ha citato tale società terza dinanzi ad un giudice nazionale per ottenere gli importi ancora scoperti. A tal fine, la ricorrente ha chiesto di poter accedere a due rapporti di indagine redatti dalla Commissione nell'ambito dei contratti controversi. Tale accesso è stato negato dalla Commissione.

La ricorrente sostiene che la Commissione non ha motivato tale decisione e non ha rispettato i diritti che derivano alla ricorrente dalla decisione 94/90⁽¹⁾. Essa sostiene inoltre che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 8 febbraio 1994, 94/90/CECA, CE, Euratom, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58).

Ricorso di Margot Wagemann-Reuter contro Corte dei Conti delle Comunità europee proposto il 18 marzo 2002

(Causa T-81/02)

(2002/C 131/41)

(Lingua processuale: il francese)

Il 18 marzo 2002, Margot Wagemann-Reuter, residente in Lussemburgo, con l'avv. Marc-Albert Lucas, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Corte dei Conti delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita con cui la Corte dei Conti, il 22 maggio 2001, ha respinto la sua domanda del 18 gennaio 2001 di reintegrazione in seguito ad un'aspettativa per motivi personali;
- annullare la decisione 12 dicembre 2001 della Corte dei Conti con cui viene respinto il suo reclamo del 14 agosto 2001 nei confronti della prima decisione impugnata e dell'omissione della convenuta di reintegrarla nel posto LA 4 di capo unità di traduzione che si è reso vacante alla fine dell'anno 2000 o all'inizio dell'anno 2001 nell'ambito della sezione tedesca del servizio linguistico, o quantomeno di esaminare la sua idoneità ad occupare il posto di cui trattasi;
- condannare la convenuta a versarle a titolo di risarcimento del danno di carriera che ad essa è derivato dall'illegittimità delle decisioni impugnate una somma corrispondente alle retribuzione globale di cui essa avrebbe beneficiato se fosse stata reintegrata in tale posto, oltre agli interessi al tasso annuo dell'8 % a decorrere dal giorno in cui queste somme sarebbero state dovute a quello del loro completo pagamento;
- condannare la convenuta a versarle una somma di euro 2 500 a titolo di risarcimento del danno morale che ad essa è derivato dall'illegittimità delle decisioni impugnate, valutato ex aequo et bono;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere la violazione dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto del personale, sostenendo che la convenuta non l'ha reintegrata quando si è reso vacante un posto in seguito alla rivalutazione al grado LA 4 di posti LA 5 nell'ambito della sezione tedesca del servizio linguistico della Corte dei Conti, né ha esaminato la possibilità di reintegrarla in tale impiego.

Ricorso del sig. Armand De Buck contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 marzo 2002

(Causa T-84/02)

(2002/C 131/42)

(Lingua di procedura: francese)

Il 25 marzo 2002 il sig. Armand De Buck, con domicilio in Koersel (Belgio), rappresentato dall'avv. Lucas Vogel, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dall'AIPN il 14 dicembre 2001, che respinge il reclamo presentato dal ricorrente il 19 maggio 2001 avverso la decisione 20 febbraio 2001, con la quale è stata resa definitiva la decisione provvisoria 1° luglio 1999, che negava il riconoscimento del carattere professionale della malattia del sangue da cui è affetto il ricorrente;
- annullare le citate decisioni 20 febbraio 2001 e 1° luglio 1999;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente fa valere una violazione dell'art. 73, n. 1, dello Statuto ed una violazione dell'art. 3 della disciplina relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee. Secondo il ricorrente, la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel basarsi su documenti medici la cui motivazione è inficiata da contraddizioni e da valutazioni erronee, derivanti da una analisi non corretta dei fatti debitamente dimostrati.

**Ricorso della Confédération Nationale du Crédit Mutuel
contro la Commissione delle Comunità europee, proposto
il 28 marzo 2002**

(Causa T-93/02)

(2002/C 131/43)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 marzo 2002 la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. Alexandre Carnelutti, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare nella sua integralità la decisione della Commissione 15 gennaio 2002, riguardante l'aiuto di Stato messo in atto dalla Repubblica francese a favore del Crédit Mutuel;
- annullare, in subordine, l'art. 2 di questa, in quanto ordina il recupero dell'aiuto identificato;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il «libretto blu» è un prodotto di risparmio defiscalizzato, destinato al grosso pubblico, il cui beneficio fiscale va direttamente al consumatore. La ricorrente si è vista concedere dal 1975 in esclusiva la distribuzione di tale libretto di risparmio da parte delle autorità francesi. Con la decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che la ricorrente sia stata compensata in eccesso da parte dello Stato francese dei costi di gestione del «libretto blu», cosa che risulta incompatibile con le norme del Trattato CE relative agli aiuti di Stato.

La ricorrente fa valere che la Commissione ha violato l'art. 87, n. 1, del Trattato CE, ritenendo che sussistesse aiuto. La Commissione avrebbe applicato un metodo globale ingiustificato e ingiustificabile nel caso di specie, ed avrebbe fatto un'errata identificazione di risorse di Stato. Inoltre, essa avrebbe commesso errori manifesti di valutazione rifiutando di prendere in considerazione i costi dedotti debitamente individuati e confermando la tesi del proprio consulente.

In subordine, la ricorrente assume che, anche ammettendo che vi sia aiuto, questo potrebbe qualificarsi solo come un aiuto esistente, ai sensi dell'art. 15, n. 3, del regolamento n. 659/1999⁽¹⁾.

Le competenze della Commissione per ordinare il recupero dell'aiuto si sarebbero prescritte dal 1985 ai sensi dell'art. 15 del suddetto regolamento e la Commissione avrebbe violato il principio generale di diritto comunitario che le impone di adottare una decisione entro un termine ragionevole. Inoltre, la decisione impugnata non conterrebbe alcuna dimostrazione dell'esistenza di un aiuto al momento della creazione del «libretto blu», condizione logica e giuridica obbligatoria per poter definire nuovo un aiuto.

Infine, la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato l'art. 14 del regolamento n. 659/1999, l'art. 253 del Trattato CE nonché i principi di buona amministrazione, d'imparzialità e di lealtà.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

**Ricorso del sig. Hugh Mc Bryan contro la Commissione
delle Comunità europee, proposto il 29 marzo 2002**

(Causa T-96/02)

(2002/C 131/44)

(Lingua processuale: il francese)

Il 29 marzo 2002 il sig. Hugh Mc Bryan, residente in Bruxelles, con l'avv. Jean-Noël Louis, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione che accerta il calcolo per l'abbuono delle spettanze di pensione da lui maturate precedentemente alla sua entrata in servizio e trasferite al regime pensionistico comunitario ai sensi dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione, nonché la violazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto e delle sue disposizioni generali di esecuzione, nonché la violazione del principio della parità di trattamento. Secondo il ricorrente, il calcolo avrebbe dovuto esser fatto sulla base della sua situazione al momento della sua entrata in servizio presso le Comunità come agente temporaneo e non in base alla sua situazione al momento della sua nomina in ruolo come dipendente, nove anni più tardi.

Ricorso del sig. Prodromos Mavridis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 aprile 2002

(Causa T-97/02)

(2002/C 131/45)

(Lingua processuale: il francese)

Il 2 aprile 2002 il sig. Prodromos Mavridis, residente a Bruxelles, rappresentato dall'avv.to Jean-Noël Louis, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado A 5 per l'esercizio di promozione 2001;

- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente richiama una violazione dell'art. 45, dello Statuto, nonché una violazione del principio di parità di trattamento e di vocazione alla carriera. Secondo il ricorrente, non sono stati presi in considerazione tutti i suoi meriti nell'esercizio di promozione 2001.

Ricorso della Bollore S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 aprile 2002

(Causa T-109/02)

(2002/C 131/46)

(Lingua processuale: il francese)

L'11 aprile 2002 la Bollore S.A., con sede a Puteaux (Francia), rappresentata dagli avv.ti Robert Saint-Esteben e Hugues Calvet, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in via principale, gli artt. 1, 2 e 3, della decisione della Commissione 20 dicembre 2001, recante il numero di riferimento «COMP/E-1/36212 — Carta autocopiante», relativa a un procedimento d'applicazione dell'art. 81, del Trattato CE e dell'art. 53, dell'accordo SEE, nella parte che riguarda la Bollore;
- in subordine, ridurre considerevolmente l'importo della multa inflitta alla Bollore dall'art. 3 di tale decisione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la società ricorrente impugna la decisione della Commissione che l'accusa di aver preso parte a un'intesa contraria agli art. 81, n. 1, del Trattato CE e 53, n. 1, dell'accordo SEE.

Essa precisa innanzitutto di voler sollecitare l'annullamento di tale decisione, poiché la Commissione, accertandovi per la prima volta la responsabilità della ricorrente per aver preso parte ai fatti dell'intesa di cui trattasi, avrebbe accolto un addebito che non era contenuto nella comunicazione degli addebiti. Infatti, la BOLLORE sarebbe entrata nel procedimento solamente in qualità di società madre al 100 % della COPIGRAPH, essendo quest'ultima, secondo la Commissione, la società che avrebbe partecipato all'intesa. Di conseguenza, la Commissione, basando la condanna della ricorrente su un addebito nuovo rispetto a quello notificato nella Comunicazione degli addebiti, le avrebbe impedito di difendersi convenientemente e, così facendo, avrebbe violato i diritti della difesa e il principio del contraddittorio.

La ricorrente richiama altresì una violazione dell'art. 18, del Trattato CE e dell'art. 53, dell'accordo SEE, derivante dalla circostanza che le è stato imputato un comportamento anticoncorrenziale della COPIGRAPH. La BOLLORE sottolinea il fatto che, ai sensi della più recente giurisprudenza, la detenzione del 100 % del capitale di una società non consente, di per se stessa, d'imputare alla società madre il comportamento illecito della sua filiale.

In subordine, la ricorrente intende contestare l'importo della multa che le è stata inflitta dalla Commissione e sollecita una riduzione molto consistente di questa sanzione, poiché tale istituzione avrebbe violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 e il principio di proporzionalità.

Ricorso della Axions S.A. e del sig. Christian Belce contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 5 aprile 2002

(Causa T-110/02)

(2002/C 131/47)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 5 aprile 2002 la Axions S.A., Ginevra (Svizzera) e il sig. Christian Belce, Veyrier (Svizzera), rappresentati dall'avv. C.M. Eckhardt, hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 16 gennaio 2002 della terza commissione di ricorso dell'Ufficio convenuto, nel procedimento R0538/2001-3
- condannare l'Ufficio convenuto al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario richiesto:	il marchio tridimensionale consistente nella raffigurazione di una piramide tronca rovesciata con base quadrata delle dimensioni di ca. 25 cm × 8 cm e i lati obliqui di colore oro — Domanda n. 1408889
Prodotti o servizi:	prodotti delle classi 16 e 30 (tra gli altri, cioccolato, articoli in cioccolato; imballaggio di cartone per cioccolato e articoli in cioccolato, a forma di lingotto d'oro)
Decisione impugnata davanti alla commissione di ricorso:	rifiuto della registrazione da parte dell'esaminatore
Decisione della commissione di ricorso:	rigetto del reclamo
Motivi dedotti:	violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CEE) n. 40/94 ⁽¹⁾ ; sviamento di potere e violazione del principio della parità di trattamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1993 n. 40/94 relativo al marchio comunitario (GU L 11, pag. 1 del 14.1.1994).

Ricorso proposto il 12 aprile 2002 dal sig. Gustaaf Van Dyck contro la Commissione delle Comunità europee**(Causa T-112/02)**

(2002/C 131/48)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 12 aprile 2002, il sig. Gustaaf Van Dyck, residente in Wuustwezel (Belgio), rappresentato dai sigg.ri Matthias E. Storme e Ann Gobien, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- 1) annullare la decisione tacita di rigetto con la quale l'APN ha respinto la domanda 12 febbraio 2001 di adottare una decisione circa la possibile applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, che tenga conto dell'esperienza professionale e dirigenziale del ricorrente e, nella misura del necessario, la decisione redatta in francese 15 gennaio 2002, recante rigetto del reclamo del ricorrente 10 settembre 2001 nonché la versione olandese della stessa decisione, redatta il 18 febbraio 2002;
- 2) condannare la Commissione ad adottare i provvedimenti che si impongono in conseguenza dell'emananda sentenza;
- 3) condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente a sostegno del ricorso deduce violazione dell'art. 31, n. 2, e dell'art. 90 dello Statuto. Secondo il ricorrente non è stato a tutt'oggi adottato alcuna decisione di merito sulla cui base possa essere deciso il motivo del ricorso per applicare al proprio caso l'art. 31, n. 2, dello Statuto. Il ricorrente deduce inoltre violazione del principio di sollecitudine, dell'obbligo di motivazione e di buona amministrazione.

Ricorso proposto l'11 aprile 2002 dal sig. Gustaaf Van Dyck contro la Commissione delle Comunità europee**(Causa T-113/02)**

(2002/C 131/49)

(Lingua processuale: l'olandese)

L'11 aprile 2002 il sig. Gustaaf Van Dyck con domicilio in Wuustwezel (Belgio), rappresentato dai sigg. Stefan Corbanie o André Bywater, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione adottata il 10 gennaio 2002 e notificato il 15 gennaio 2002, con la quale la Commissione respinge il reclamo del ricorrente 14 agosto 2001;
2. annullare la decisione 5 luglio 2001 con la quale la Commissione non dà seguito al reclamo presentato dal ricorrente il 1° luglio 2001, in merito alla promozione al grado B 2;
3. annullare la decisione della Commissione recante modifica della valutazione del ricorrente;
4. condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce violazione dell'art. 45, n. 1 e dell'art. 25, n. 2 dello Statuto del Personale. Secondo il ricorrente la decisione del comitato per le promozioni non era motivata. Inoltre, neanche i motivi, precisati nella risposta della Commissione al reclamo del ricorrente sono fondati.

III

(Informazioni)

(2002/C 131/50)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

GU C 118 del 18.5.2002

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 109 del 4.5.2002

GU C 97 del 20.4.2002

GU C 84 del 6.4.2002

GU C 68 del 16.3.2002

GU C 56 del 2.3.2002

GU C 44 del 16.2.2002

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>
